SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 15 maggio 1998.

Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651 . . . . Pag. 4

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 1° giugno 1998, n. **228.**

Regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Pag. 6

DECRETO 7 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati . . . . . Pag. 11

Ministero della difesa

DECRETO 31 marzo 1998.

Costituzione in ente dipendente amministrativamente dalla direzione di amministrazione Interforze del Centro alti studi per la difesa . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «De.Co. - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 12

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di miglioramento fra i lavoratori di Padria», in Padria, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 12

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Agritur - Società cooperativa a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 13

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Marzane a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 13

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nives a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio a r.l.», in Sparanise, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 14

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Stella», in Pignataro Maggiore, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 15

DECRETO 22 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 2 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, in Loreto . . . . Pag. 16

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 25 giugno 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1998 relativo al riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina . . . . Pag. 17

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 17 giugno 1998.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica. Pag. 17

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 29 maggio 1998.

Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette. Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Urbino

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 22

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 13 luglio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 26

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aster C» Pag. 26

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevilax» Pag. 27

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 27

Comune di Belveglio: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 27

Comune di Musso: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 27

Università di Bologna: Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 27

Università di Roma «Tor Vergata»:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ... Pag. 28

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento .... Pag. 28

Università di Milano:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ... Pag. 28

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.. Pag. 28

Seconda Università di Milano:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ... Pag. 29

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.. Pag. 29

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento .... Pag. 30

CREDIOP - Società per azioni: Avviso di rimborso anticipato di obbligazioni Crediop .... Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARO N. 121/L

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. **226.**

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. **227.**

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

98G0277-98G0278

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERAZIONE 17 giugno 1998.

Approvazione del bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità.

98A6130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 15 maggio 1998.

Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 3/1998 dell'11 marzo 1998 con la quale, a fini di semplificazionc amministrativa sono state parzialmente modificati gli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui all'allegato *A*, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996, per quanto concerne in particolare le modalita e l'entità dei trasferimenti di fondi, in favore dei soggetti beneficiari;

Tenuto conto che con successiva deliberazione n. 4 del 6 maggio 1998, la commissione per Roma capitale ha ritenuto, anche in conformità ai rilievi informalmente mossi dagli organi di controllo, di riconsiderare le suddette decisioni e di rielaborare nuove e diverse modalità circa gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale, n. 4/98;

Decreta:

1. All'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 1996 recante «Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano» sono apportate le seguenti modifiche:

1.9. «Per la realizzazione di ciascun intervento l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme già impegnate per la progettazione e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto, sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione dello stesso. L'Ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, al netto delle somme eventualmente già trasferite, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa.

1.10. Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, idoneamente documentata, dall'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del precedente punto 1.9, l'Ufficio del programma per Roma Capitale e grandi eventi provvede all'erogazione di un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno di spesa assunto.

1.11. La somma residua è erogata su richiesta documentata dell'avvenuta certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione.

1.12. Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazioni di servizi, l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50% dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 1.10 e 1.11. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficia-

rio, della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.

1.12-*bis* Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia una società a totale o prevalente capitale pubblico, e in relazione alla natura dell'intervento, non siano direttamente applicabili le procedure relative agli appalti di lavori o alle forniture di beni e servizi di cui ai punti precedenti, secondo le modalità ivi previste, l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, assume l'impegno di spesa sulla base di idonea documentazione, comprovante il complessivo onere dell'intervento e le relative modalità di esecuzione, al netto delle somme già impegnate per la progettazione. Il 50% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, attestante l'inizio delle attività. Un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, sulla base di idonea documentazione, comprovante l'utilizzazione dell'80% dell'importo erogato nonché l'attività effettivamente svolta. La somma residua è erogata sulla base della rendicontazione finale, approvata dai competenti organi del soggetto beneficiario».

2. Gli interventi rubricati con codice C04-01; C04-02/A; C04-02/B; C04-03; C04-04 sono espunti dal Piano degli interventi per il Giubileo. Si rende pertanto disponibile la somma di lire 11.300 milioni.

3. Sono inseriti nel Piano degli interventi per il Giubileo, per un complessivo ammontare di finanziamenti assentiti pari a lire 11.050 milioni:

Cod.			TITOLO DELL'INTERVENTO	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo stimato in milioni	Risorse DL 651 in milioni	Altre risorse	Tempi lettera *c)*	Tempi lettera *d)*
C	04	A	Terminal Bus	Comune di Castel Gandolfo	1.300	1.300		ott. 1998	sett. 1999
C	04	B	Centro servizi di prima necessità ..	Comune di Castel Gandolfo	1.500	1.500		ott. 1998	sett. 1999
C	04	C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di Castel Gandolfo	300	300		ott. 1998	sett. 1999
C	04	D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di Castel Gandolfo	2.550	2.550		ott. 1998	sett. 1999
C	04	E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di Castel Gandolfo	1.800	1.800		ott. 1998	sett. 1999
C	04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di Castel Gandolfo	1.000	1.000		ott. 1998	sett. 1999
C	04	G	Recupero e restauro monumenti ...	Comune di Castel Gandolfo	500	500		ott. 1998	sett. 1999
C	04	H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria «La Villetta»	Comune di Castel Gandolfo	2.100	2.100		ott. 1998	sett. 1999
				Totale delle opere . . .	11.050	11.050			

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271

98A6171

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 1998, n. 228.

Regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 14 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998;

Vita la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 1° giugno 1998, prot. n. 4074-8/3-6 U.L.;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

MODALITÀ DELLA PROVA PRELIMINARE

Art. 1.

Archivio informatico dei quesiti

1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-*quater*, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per ciascuna materia.

2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.

Art. 2.

Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti

1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola «QUESITO» il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di una o più disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di cui all'allegato *A*.

3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà. Il grado di difficoltà di ciascun quesito non è reso palese ai candidati nel corso della prova.

Art. 3.

Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte

1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza «Domanda facile» (numero 1), «Domanda di media difficoltà» (numero 2), «Domanda difficile» (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Alla risposta «esatta», alla risposta «errata» o «omessa» corrisponde un punteggio positivo o negativo, differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo l'allegato *B*.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare.

Art. 4.

Svolgimento della prova preliminare

1. La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal Ministro di grazia e giustizia con il bando di concorso o con successivo provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando.

2. La prova preliminare è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a seicento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso.

3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identità.

4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato. Nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari già predisposti. In tale caso la consegna è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. È in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

6. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5.

Modalità della prova preliminare

1. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.

2. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.

3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di trenta per ciascuna materia, con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. In caso di urgenza, quando non è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della magistratura, il prolungamento del termine può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.

5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.

6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri:

a) sono proposte domande facili nella misura del trenta per cento del totale, domande di media difficoltà in ragione del cinquanta per cento del totale e domande difficili in ragione del venti per cento del totale:

b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;

c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;

d) il questionario di diritto amministrativo contiene non più di quattro domande per singolo argomento e non più di due per medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa;

7. Se non è possibile utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.

8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte, da parte dei candidati.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata l'ammissione ad opera della Procura della Repubblica ove la domanda è stata presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

Art. 7.

Sistema informatico

1. Il sistema informatico per lo svolgimento della prova preliminare comprende il software applicativo specifico per la gestione della prova preliminare, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà, il numero identificativo di ciascun candidato e quant'altro occorre per il corretto funzionamento della prova preliminare.

2. Il software applicativo deve, in particolare, consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) la miscelazione delle domande con relative risposte da assegnare a ciascun candidato, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di parità;

b) la automatica assegnazione delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;

c) la distribuzione in rete dei singoli questionari;

d) la stampa del promemoria delle domande e delle risposte da consegnare al candidato;

e) le stampe di servizio per la gestione della prova.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità tecniche per il concreto svolgimento della prova preliminare di cui all'articolo 4 e delle stesse viene fatta menzione nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Al bando di concorso, oltre allo schema di domanda di partecipazione, è allegata una scheda esplicativa in ordine allo svolgimento della prova relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.

Art. 8.

Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti

1. La commissione prevista dall'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.

2. La commissione si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.

3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione si riunisce con scadenza mensile per procedere all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.

4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, entro la settimana successiva, all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.

5. Presso il centro elettronico di documentazione della corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.

6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre trenta giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.

7. Per le necessità di supporto amministrativo della commissione nella fase di prima formazione dell'archivio sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui due funzionari di cancelleria, due assistenti giudiziari, tre operatori amministrativi e due addetti ai servizi di anticamera.

8. Per le necessità di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.

9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare il tempestivo completamento dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della commissione.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Archivio provvisorio dei quesiti

1. Con il decreto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio predisposto a norma del comma 3 dello stesso articolo e determina il numero di materie sulle quali la prova deve svolgersi.

2. Se la prova si svolge su una sola materia al candidato sono sottoposti sessanta quesiti; quando la prova si svolge su due o tre materie, al candidato sono sottoposti trenta quesiti per ogni materia.

3. Sulle materie del diritto civile e del diritto penale, le domande possono riguardare tutti i libri dei relativi codici, con gli eventuali riferirnenti alla Costituzione. A ciascun candidato sono poste non più di cinque domande inerenti allo stesso titolo di un codice e non più di tre domande inerenti allo stesso capo. Sulla materia del diritto amministrativo, a ciascun candidato sono poste non più di cinque domande per singolo

argomento e non più di tre per la medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa.

4. Nel caso di prova avente per oggetto una o due materie, il candidato deve completare la prova nel tempo massimo di ottanta minuti; in tal caso l'aumento previsto dall'articolo 5, comma 3, per i portatori di handicap è ridotto a venti minuti.

5. Si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10.

Disposizioni applicabili alla prova preliminare effettuata mediante l'archivio provvisorio dei quesiti

1. Per lo svolgimento della prova preliminare mediante l'archivio provvisorio dei quesiti di cui all'articolo 9 si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 278

ALLEGATO *A*

DIRITTO CIVILE

Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti:

Risposte:

1 È stabilito dal giudice.

2 Si intende rimesso alla volontà del debitore.

3 Si intende rimesso alla volontà del creditore.

4 È stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita.

DIRITTO PENALE

Quesito: Quando ricorrono cause di estinzione del reato o della pena in mancanza di diversa disposizione da parte della legge, esse hanno effetto:

Risposte:

1 Nei confronti del solo autore materiale.

2 Nei confronti di tutti i concorrenti.

3 Nei confronti dei soli soggetti cui la causa di estinzione si riferisce.

4 Anche nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Quesito: Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito:

Risposte:

1 A chiunque sia titolare di un interesse legittimo.

2 A chiunque sia titolare di un diritto soggettivo.

3 A chiunque vi abbia interesse.

4 A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevabili.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PUNTEGGI

Risposte	Domanda facile (n. 1)	Domanda di media difficoltà (n. 2)	Domanda difficile (n. 3)
Giusta	+ 1	+ 1,3	+ 1,5
Errata	− 1	− 0,7	− 0,5
Omessa ...	− 0,8	− 0,5	− 0,3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiozioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) aggiunto dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»:

«Art. 123-*quater.* — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni».

— Si riporta il testo dell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»:

«Art. 123-*ter.* — 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi in nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante: «Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218»:

«Art. 13. — Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte è nulla.

Il risultato completo delle prove scritte sarà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero».

— L'art. 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, aggiunge l'art. 123-*bis* al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, trascritto qui di seguito per opportuna conoscenza:

«Art. 123-*bis.* — 1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-*quinquies*, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art. 126, primo comma».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»:

«Art. 19 *(Termini per adozione di provvedimenti).* — 1. La commissione di cui all'art. 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il regolamento di cui all'art. 123-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legisaltivo 17 novembre 1997, n. 398, recante: «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»:

«Art. 17 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 123-*bis*, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'art. 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'art. 123-*bis*, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'art. 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare».

98G0283

DECRETO 7 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Caforio Massimiliano, nato a Brindisi il 12 febbraio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal gennaio 1998, come attestato dal Colegio de Abogados de Alicante (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di settembre 1997 presso l'Università di Alicante;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 20 ottobre 1997 presso l'Università degli studi di Perugia;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo numero 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Caforio Massimiliano, nato a Brindisi il 12 febbraio 1969, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6172

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 1998.

Costituzione in ente dipendente amministrativamente dalla direzione di amministrazione Interforze del Centro alti studi per la difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1970 relativo all'organizzazione del Centro alti studi militari e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979 con il quale il predetto Centro ha assunto la denominazione di Centro alti studi per la difesa;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1994, con il quale il predetto Centro ha esteso la sua attività al settore della formazione superiore, in un'ottica interforze, degli ufficiali delle tre Forze armate;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, istitutivo dell'ISSMI (Istituto superiore di stato maggiore Interforze) incaricato di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle tre Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 3 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che pone alle dipendenze amministrative della Direzione di amministrazione interforze gli enti a carattere interforze dipendenti dallo stato maggiore della difesa;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1998, il Centro alti studi per la difesa è costituito in ente dipendente amministrativamente dalla Direzione di amministrazione Interforze.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A6174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «De.Co. - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «De.Co.», con sede in Caserta risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «De.Co. - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Caserta, costituita con atto notaio dott. Pasquale Liotti di Caserta, in data 18 aprile 1986, repertorio n. 10585, iscritta al n. 5607/86 del registro delle società del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Fernando Brogna nato a Napoli l'11 giugno 1969 e residente in Capua (Caserta), via Fuori Porta Roma n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6177

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di miglioramento fra i lavoratori di Padria», in Padria, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa «Unione cooperativa di miglioramento fra i lavoratori di Padria», con sede in Padria (Sassari) risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unione cooperativa di miglioramento fra i lavoratori di Padria», con sede in Padria (Sassari), costituita con atto notaio Giovanni Quadu di Sassari, in data 26 luglio 1908, repertorio n. 27510/63, iscritta al n. 62 del registro delle società del tribunale di Sassari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Erasmo Meloni, nato a Sassari il 16 settembre 1943, ivi residente in viale Italia n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A6178

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Agritur - Società cooperativa a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia «Agritur», con sede in Caserta, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Agritur - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caserta, costituita con atto notaio dott. Vincenzo di Caprio, in data 16 maggio 1985, repertorio n. 28746, iscritta al n. 4490/85 del registro delle società del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Bonito, nato ad Avellino il 13 novembre 1968, ivi residente in via Campane n. 18, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A6179

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Marzane a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa edilizia «Marzane», con sede in Verona, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa Marzane a r.l.», con sede in Verona, costituita con atto notaio dott. Gaetano Ruffo di Verona, in data 12 luglio 1976, repertorio n. 152785, iscritta al n. 14142 del registro delle società del tribunale di Verona, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Carlo Alberto Murari, nato a Negrar (Verona) il 31 luglio 1965 ed ivi residente in via Sant'Antonio n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6180

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nives a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Nives», con sede in Casaluce (Caserta), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nives a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita con atto notaio avv. Leonardo La Porta, in data 13 gennaio 1992, repertorio n. 55058, iscritta al n. 1766 del registro delle società del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, ivi residente in via S. Martino - Parco Carlo III, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6181

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio a r.l.», in Sparanise, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile, e l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Quadrifoglio», con sede in Sparanise (Caserta), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Quadrifoglio a r.l.», con sede in Sparanise (Caserta), costituita con atto notaio dott.ssa Maria Carmela Zaccaria, in data 17 febbraio 1973, repertorio n. 8338, iscritta al n. 57/73 del registro delle società del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Francesco Alberico, nato a Capua il 26 maggio 1956 e residente in Portico di Caserta, corso Vittoria n. 119, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6182

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Stella», in Pignataro Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile, e l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla Direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Stella», con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a r.l. «Stella», con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), costituita con atto notaio dott. Giuseppe Borrelli di Caserta, in data 19 aprile 1985, repertorio n. 33589, iscritta al n. 132/76 del registro delle società del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. proc. Assunta Portento, nata a Casagiove l'11 agosto 1962 e residente in Marcianise (Caserta), via U. Maddalena n. 6, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6183

DECRETO 22 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 marzo 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa del Popolo di Soiana a r.l., con sede in Terricciola frazione Soiana (Pisa), costituita per rogito notaio Giuseppe Di Maio in data 1° ottobre 1955, repertorio n. 8329, registro società n. 2288, tribunale di Pisa, posizione n. 14/53349.

2) società cooperativa Dipendenti Ospedali S. Chiara a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Pietro Antoni in data 22 giugno 1949, repertorio n. 7712, registro società n. 1781, tribunale di Pisa, posizione n. 103/26370.

3) società cooperativa Consorzio ortofrutticolo e vinicolo a r.l., con sede in Vecchiano frazione di Avane (Pisa), costituita per rogito notaio avv. Donato D. D'Ariano in data 5 luglio 1946, repertorio n. 6968, registro società n. 1508, tribunale di Pisa, posizione n. 435/8714.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 22 giugno 1998

Il direttore: ANTONUCCI

98A6184

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, in Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto;

Vista la delibera del 6 aprile 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9, 11 e 33 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 9, 11 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 8.

Assemblea dei soci

(Omissis).

Comma 9.

Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare a *più di tre* riunioni consecutive dell'assemblea.

Comma 10.

I motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto alla Fondazione prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea.

Comma 11.

La decadenza dalla qualità di socio è deliberata inappellabilmente dal consiglio di amministrazione, nel caso previsto dal comma precedente, e dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi.

(Omissis).

Art. 9.

Assemblea dei soci

Comma 1.

La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea dei soci *nel rispetto della quota complessiva ad essa riservata di 67 soci,* sia su proposta del consiglio di amministrazione, sia su proposta sottoscritta da almeno *20 soci.* In quest'ultimo caso, la proposta deve essere comunicata al Presidente, mediante lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea. Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti; non hanno diritto al voto, ai fini della elezione dei soci di cui al presente punto, i soci nominati con le modalità di cui ai successivi *b), c)* e *d).* Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

(Omissis).

Art. 11.

Assemblea dei soci

Comma 1.

Ogni socio può farsi rappresentare, per non più di *tre* volte consecutive, nelle adunanze dell'assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta.

(Omissis).

Art. 33.

Norme transitorie

Comma 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, i soci in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche allo statuto conservano la qualità di socio per il periodo di tempo previsto dallo statuto in vigore alla data della loro nomina, e le *procedure per le designazioni dei soci indicate alle lettere* b), c) *e* d) *dell'art. 9, vengono attivate anche in deroga al numero massimo dei soci.*

Comma 2.

Qualora a seguito di tali designazioni venga superato il numero massimo dei soci previsto dall'art. 8, rimane transitoriamente sospesa la facoltà di elezione di nuovi soci da parte dell'assemblea, fino a quando il numero dei soci eletti dall'assemblea non sia divenuto inferiore a quello ad essa riservato dall'art. 9, lettera a).

98A6173

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 giugno 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1998 relativo al riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del 20 marzo 1998 relativo al riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1998;

Considerato che, per mero errore materiale, nel predetto decreto è stato omesso di indicare nel titolo, nelle premesse e nell'art. 1, oltre alla sede di Roma, quelle di Ancona, Catanzaro e Messina;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica del suddetto atto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 20 marzo 1998 in premessa citato è rettificato nel senso che l'Istituto italiano di psicoterapia relazionale di Roma è autorizzato ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A6176

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 17 giugno 1998.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la deliberazione del commissario straordinario del comune di Ustica (Palermo) in data 18 novembre 1997, n. 51;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 25 novembre 1997, n. 71191/TC;

Vista la nota della regione Siciliana in data 19 dicembre 1997, n. 451;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1997 al 31 agosto 1998 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno dieci giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri;

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

b) autoveicoli per trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'Albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996;

Art. 5.

Il prefetto di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 50

98A6195

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 29 maggio 1998.

Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53;

Visto il decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997 con il quale si è data attuazione entro i termini prescritti al citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati, prevedendo in allegato apposite procedure;

Considerato che la citata legge 24 aprile 1998, n. 128, contiene all'art. 53 apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Ritenuto di dover valutare globalmente la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito nazionale, sostituendo le disposizioni di cui al citato decreto del 18 dicembre 1997, in quanto superate dalla legge n. 128 del 24 aprile 1998, relativamente alle procedure concernenti le richieste di autorizzazione da parte di organismi privati;

Decreta:

Articolo unico

Le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la loro successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima, sono indicate nell'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 139

ALLEGATO *A*

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE) N. 2081/1992 (ORGANISMI PRIVATI)

1) La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata:

dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;

dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;

da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;

da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg. 2081/1992, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organolettico-qualitativi;

b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;

c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;

d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.

2) L'organismo deve altresì documentare il possesso dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di cui all'art. 53 della legge n. 128/1998:

abbia forma giuridica certa e documentata;

disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da di salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:

a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;

b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;

c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera *a);*

disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;

c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;

d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP IGP e delle corrispondenti conseguenze;

e) siano sistematicamente documentate e registrate;

operi con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla Norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisi della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

disponga di un proprio manuale della qualità: nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e o alla modifica della documentazione in uso;

operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentalmente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentalmente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3) Inoltre:

l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;

l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4) Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP /GP a condizione che:

i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;

vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;

venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;

il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;

l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;

l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come «Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992», integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE.

98A6175

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 24 settembre 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio d'amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio di facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza al decreto ministeriale 23 giugno 1997 e l'aggiunta, nel medesimo corso di laurea, di nuovi insegnamenti;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 in data 29 luglio 1997 «serie generale»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 delle legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, dell'ordinamento generale degli studi - Sezione II - Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza, relativamente al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato come segue:

«CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione II

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

(Omissis).

Art. 2.

Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato l'insegnamento diritto sprortivo leggasi diritto dello sport e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto dei mezzi di comunicazione;

diritto dell'informatica (settore N01X).

Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto dell'informatica (settore N09X);

diritto dell'informazione e della comunicazione;

metodologie e tecniche della legislazione.

Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientifico-disciplinare N16X - Diritto processuale penale è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto processuale generale (settore N16X).

Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto commerciale romano.

Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientifico-disciplinare N19X - Storia del diritto italiano è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto sammarinese.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 29 giugno 1998

Il rettore: Bo

98A6185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24633 del 1° giugno 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 1999, della ditta S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano e unità di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano e unità di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24634 del 1° giugno 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano).

Parere comitato tecnico del 21 aprile 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24635 del 1° giugno 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unità di Latina per un massimo di 79 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unità di Catania per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 aprile 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 24636 del 1° giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale 18 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1998 con decorrenza 1° aprile 1998;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998 della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Ardea (Roma).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Ardea (Roma), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998 della ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei con sede in Napoli e unità di Napoli.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 30 luglio 1997, con effetto 5 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 29 gennaio 1997, n. 114.

Contributo addizionale: no

Contributo addizionale: no - fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998 della ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli (L'Aquila).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998 della ditta S.c. a r.l. coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia), uffici e cantieri di Manfredonia (Foggia).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia), uffici e cantieri di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 6 ottore 1997;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata (Napoli), Capri (Napoli), Cercola (Napoli), Napoli, Vietri (Salerno).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata (Napoli), Capri (Napoli), Cercola (Napoli), Napoli, Vietri (Salerno), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1° settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unità di Bazzano (Aquila), nucleo industriale per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24637 del 1° giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texdan, con sede in Novara e unità di Gattico (Novara), per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24638 del 1° giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 maggio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24639 del 10 giugno 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998 della ditta S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di San Giorgio Jonico (Taranto).

Parere comitato tecnico del 27 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di San Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24640 del 10 giugno 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998 della ditta S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unità di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unità di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1997 con decorrenza 17 novembre 1997;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998 della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unità di Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unità di Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 29 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24641 del 10 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998 della ditta S.p.a. F.C.E. Group, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri e La Cassa (Torino).

Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.C.E. Group, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri e La Cassa (Torino), per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 25 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24642 del 10 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° aprile 1998 con effetto dal 26 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco e unità di Lecco, per il periodo dal 26 novembre 1997 al 24 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 26 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24643 del 10 giugno 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998 della ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Napoli, per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 28 luglio 1997;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 luglio 1997 al 13 luglio 1998 della ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Sesto Calende (Varese).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 14 luglio 1997 al 13 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 14 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24644 del 10 giugno 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1998 della ditta S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unità di Catania.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24645 del 10 giugno 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 settembre 1997 della ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Napoli.

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Napoli, per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 giugno 1998 della ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Arese (Milano).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti interessati, dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1998 con decorrenza 28 dicembre 1997;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24646 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TPM Fondazioni Speciali, con sede in Roma e unità di Frascati (Roma), per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 26 maggio 1998 al 25 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24647 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCI, con sede in Genova e unità di Genova per un massimo di 22 dipendenti e unità di Milano per un massimo di 9 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 marzo 1998 al 20 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24648 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C., con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano) per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1997 al 22 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24649 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Domenico Corona, con sede in Castelliri (Frosinone) e unità di Castelliri (Frosinone) per un massimo di 48 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998 n. 24338.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24651 del 10 giugno 1998, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 agosto 1997 al 17 agosto 1998, della ditta S.p.a. Pumex, con sede in loc. Porticello (Messina) e unità di stabilimento e uffici Porticello (Messina).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pumex, con sede in loc. Porticello (Messina) e unità di stabilimento e uffici Porticello (Messina), per il periodo dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 18 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24652 del 10 giugno 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 luglio 1996 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unità di Taranto.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997 con decorrenza 16 luglio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998, n. 24329.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24653 del 10 giugno 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipem, con sede in Assoro (Enna) e unità di Milocca di Dittaino (Enna) per un massimo di 141 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 24663 del 10 giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rete A, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

98A6132

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 luglio 1998

Dollaro USA	1785,94
ECU	1949,35
Marco tedesco	985,89
Franco francese	294,08
Lira sterlina	2923,23
Fiorino olandese	874,60
Franco belga	47,810
Peseta spagnola	11,620
Corona danese	258,77
Lira irlandese	2481,21
Dracma greca	5,937
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1207,12
Yen giapponese	12,564
Franco svizzero	1165,76
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	231,77
Corona svedese	221,24
Marco finlandese	324,36
Dollaro australiano	1091,21

98A6274

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aster C»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M. 210/D 216 del 9 luglio 1998

ASTER C:

BB 10 bustine gran. 0,5 g - A.I.C. n. 001500 115;

AD 10 bustine gran. 1 g - A.I.C. n. 001500 089.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ce.La.Far. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A6197

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevilax»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M. 210/D 217 del 9 luglio 1998

BREVILAX: tisana orale 100 g - A.I.C. n. 023772039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ce.La.Far. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A6196

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1732 del 29 maggio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c., della «Industrial Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita l'11 luglio 1988 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Carlo Uliana con studio in Udine, via Carducci, 4/2.

Con deliberazione n. 1730 del 29 maggio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c., della «Grosservice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 19 settembre 1994 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Muni residente in Cormons, p.le Alpini, 9/1.

Con deliberazione n. 1733 del 29 maggio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c., della «Carton Gess - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 febbraio 1976 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Pavan con studio in Trieste, via Coroneo, 5.

Con deliberazione n. 1731 del 29 maggio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c., della «Cooperativa servizi sociali Cisals - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 7 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Albano Del Fabro di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Muni Paolo residente in Cormons, p.le Alpini, 9/1.

98A6188

COMUNE DI BELVEGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BELVEGLIO (provincia di Asti) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune nelle misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

98A6198

COMUNE DI MUSSO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MUSSO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, del 5 per mille e di aumentare la detrazione di L. 50.000 per la prima casa e cioè da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

98A6199

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare C10X - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande *direttamente* al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Universita degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare M07C - Filosofia della storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare I05A - Fisica tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6205

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: K05B «Informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annuo lordo in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A6189

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989 n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 6, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare S01A, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

98A6186

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui coperura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: Q01C - Storia delle istituzioni politiche, per la disciplina: «storia delle istituzioni politiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare:

C05X - Chimica organica, per la disciplina: «laboratorio di chimica organica»;

K05B - Informatica (per il corso di laurea in informatica - sede di Crema).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

98A6200

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settori scientifico-disciplinari:

L25A - Storia dell'arte medievale, per la disciplina «storia dell'arte medievale»;

L25D - Museologia e critica artistica e del restauro, per la disciplina «storia della critica d'arte»;

M07B - Logica e filosofia della scienza, per la disciplina «storia della logica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

98A6201

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Milano - sede Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (Seconda Università degli studi di Milano - sede Bicocca):

settore scientifico-disciplinare: N17X - Diritto penale, per la disciplina: «diritto penale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, presso la Seconda Università degli studi di Milano - sede Bicocca, viale Sarca n. 202, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che, presso la facoltà di scienze della formazione (in corso di attivazione) della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settori scientifico-disciplinari:

M05X - Discipline demoetnoantropologiche, per la disciplina «antropologia culturale»;

M07A - Filosofia teoretica, per la disciplina «filosofia teoretica»;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, per la disciplina «epistemologia genetica»;

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per la disciplina «sociologia dell'educazione».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia della Prima università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che, presso la facoltà di psicologia (in corso di attivazione) della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settori scientifico-disciplinari:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, per la disciplina «psicologia fisiologioca»;

M11B - Psicologia sociale, per la disciplina «psicologia sociale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia della Prima Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6202

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settori scientifico-disciplinari:

P03X - Storia economica, per la disciplina «storia economica»;

N01X - Diritto privato, per la disciplina «istituzioni di diritto privato»;

S01A - Statistica, per la disciplina «teoria dei campioni»;

P02A - Economia aziendale, per la disciplina «ragioneria generale e applicata».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, viale Sarca, 202 - 20126 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede

Bicocca, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settori scientifico-disciplinari:

M10A - Psicologia generale, per la disciplina «psicologia generale»;

S03B - Statistica sociale, per la disciplina «statistica per la ricerca sociale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia della Prima Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione (in corso di attivazione) della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: M02A - Storia moderna, per la disciplina «storia moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia della Prima Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6203

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01A «Economia politica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P02A «Economia aziendale».

un posto per il settore scientifico-disciplinare: S01A - «Statistica».

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata (presso la Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, viale Sarca, 202), allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6204

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso di rimborso anticipato di obbligazioni Crediop

Si informa che il Crediop procederà, tramite le casse incaricate o la Monte titoli S.p.a., alla scadenza del 1° settembre 1998, all'estinzione anticipata del seguente prestito obbligazionario, mediante rimborso alla pari della residua quota dell'emissione:

Cod. UIC 26061 14,00% s.o. decennale - em. 1990.

98A6187

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189